



Decreto Rettorale n.*/2025
*n. della registrazione di protocollo riportato nei metadati del sistema di protocollo informatico Titulus

Oggetto: REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI POST-DOC AI SENSI DELL'ART. 22-BIS DELLA L. 240/2010, DELLA SCUOLA UNIVERSITARIA SUPERIORE IUSS DI PAVIA

Pubblicato all'Albo della Scuola

Area: Risorse Umane, Affari Generali e Servizi

U.O.: Selezione Risorse Umane

IL RETTORE

VISTA la Legge n. 240 del 30 dicembre 2010;
VISTO lo Statuto della Scuola Universitaria Superiore IUSS pubblicato in Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 75 del 30 marzo 2022 e in vigore dal 14 aprile 2022;
CONSIDERATA la delibera del Senato Accademico del 17 dicembre 2025;
RITENUTO di dover provvedere alla emanazione del Regolamento in oggetto;

DECRETA


È emanato il Regolamento per il conferimento degli Incarichi Post-doc ai sensi dell'Art. 22-bis della Legge 30.12.2010, n. 240, della Scuola Universitaria Superiore IUSS di Pavia, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso.

Pavia, data del protocollo

IL RETTORE

Prof. Mario Lloyd Virgilio Martina

(Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005)



IUSS

Scuola Universitaria Superiore Pavia

**REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI
POST-DOC AI SENSI DELL'ART. 22-BIS DELLA L. 240/2010
DELLA SCUOLA UNIVERSITARIA SUPERIORE IUSS DI PAVIA**

TITOLO I – Principi generali
CAPO I – Finalità e ambito di applicazione

Articolo 1 – Finalità

1. Ai fini dello svolgimento di attività di ricerca, nonché della collaborazione alle attività didattiche e di terza missione, la Scuola Universitaria Superiore IUSS Pavia può stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, denominati Incarichi post-doc, mediante la stipula di contratti di diritto privato con soggetti in possesso di un curriculum scientifico-professionale idoneo allo svolgimento dell'attività oggetto dell'incarico post-doc e dei requisiti di cui al successivo art. 10, secondo le modalità previste dal presente Regolamento.
2. Gli Incarichi post-doc hanno ad oggetto lo svolgimento di attività di ricerca, anche nell'ambito di uno specifico progetto o programma di ricerca, alla cui attuazione è vincolata l'attivazione del contratto. L'attività è svolta sotto la supervisione di un Responsabile Scientifico (tutor) individuato dal Consiglio di Classe che ha proposto l'attivazione, tra i docenti e ricercatori afferenti alla Classe e che garantiscono un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del contratto.

Articolo 2 – Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina, in armonia con i principi generali stabiliti dalla Carta Europea dei Ricercatori (Raccomandazione della Commissione delle Comunità Europee del 11/03/2005), nel rispetto della Direttiva Comunitaria n. 70/1999 (Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato) e delle disposizioni nazionali (art. 22-bis della L. 240/2010) le modalità di selezione, il regime giuridico ed il trattamento economico spettanti ai titolari di incarichi post-doc.

Articolo 3 – Definizioni

1. Ai sensi del presente regolamento si intende:

per rapporto di lavoro subordinato: un rapporto lavorativo che si svolge alle dipendenze e secondo le direttive di un datore di lavoro. Si instaura mediante la stipula di un contratto di lavoro, che disciplina le condizioni che regolano il rapporto, ed in particolare i diritti ed i doveri che ne derivano;

per proroga del contratto: il prolungamento dell'originario contratto prima del suo termine naturale di scadenza alle medesime condizioni giuridiche ed economiche del contratto originario.

per nuovo contratto: la stipula di ulteriore contratto successivamente alla scadenza del precedente all'esito di una nuova selezione.

TITOLO II – Disciplina degli incarichi post-doc
CAPO I – Disposizioni generali

Articolo 4 – Caratteristiche degli incarichi post-doc

1. Gli incarichi post-doc hanno durata almeno annuale.
2. Gli incarichi possono essere prorogati fino a una durata complessiva massima di tre anni, anche non continuativi, tra tutte le istituzioni che applicano l'art. 22-bis.
3. I limiti di durata sono derogabili esclusivamente per l'attuazione di programmi MSCA.
4. Non rilevano ai fini del computo massimo i periodi di maternità, paternità o malattia.
5. Per gli incarichi post-doc in area medica può essere previsto lo svolgimento di attività assistenziale secondo accordi con le strutture sanitarie.

Articolo 5 – Presupposti e limiti per l'attivazione dei contratti

1. Il Consiglio di Classe, valutata la proposta proveniente dal Responsabile scientifico, propone l'attivazione degli incarichi post-doc al Senato accademico, che provvede alla relativa delibera in merito.
2. Gli oneri derivanti dall'attivazione dei contratti possono essere a carico totale o parziale di fondi a disposizione delle Classi ovvero di altri soggetti pubblici o privati, previa stipula di accordi o convenzioni con la Scuola di importo non inferiore al costo del contratto.
3. Nel caso in cui il finanziatore sia un ente privato e scelga di corrispondere l'importo in più rate, dovrà sottoscrivere idonea fideiussione bancaria o assicurativa corrispondente all'importo non erogato all'atto della sottoscrizione del contratto.
4. Limitatamente agli Enti Pubblici, alle società a partecipazione pubblica, alle Fondazioni bancarie e agli Enti di sostegno, a fronte di impegni pluriennali di spesa assunti dai medesimi soggetti che abbiano già consolidati rapporti con la Scuola IUSS, la stessa può sottoscrivere atti di donazione o di convenzioni prevedendo proprie idonee garanzie (quale l'accantonamento di appositi fondi, nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio) in caso di mancati incassi delle quote dovute dai soggetti di cui sopra.
5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, la spesa complessiva per l'attribuzione degli incarichi di cui all'articolo 22-bis della L. 240/2010, nonché degli incarichi di ricerca non può essere superiore alla spesa media sostenuta nell'ultimo triennio per il conferimento degli assegni di ricerca di cui all'articolo 22 e per la stipulazione dei contratti da ricercatore a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a), nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge 29 giugno 2022, n. 79, come risultante dai bilanci approvati. Tale limite di spesa non si applica nel caso in cui le risorse finanziarie provengano da progetti di ricerca, nazionali, europei o internazionali, ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi.

CAPO II – Disciplina delle modalità di selezione

Articolo 6 – Attivazione delle procedure di selezione

1. La proposta di attivazione del contratto è adottata con apposita delibera del Consiglio della Classe richiedente e contiene i seguenti elementi:

- a) il numero dei posti per i quali viene deliberata la procedura;
 - b) l'indicazione dell'eventuale/i progetto/i di ricerca (con la specifica se il finanziamento discenda da progetti competitivi di carattere nazionale, europeo ed internazionale) cui è collegato il contratto, ivi comprese tutte le informazioni necessarie ad individuarlo inequivocabilmente;
 - c) la specificazione del/i settore/i scientifico/i disciplinare/i e il relativo gruppo scientifico-disciplinare in cui rientra il progetto;
 - d) le relazioni tra la durata temporanea del/i progetto/i e il contratto che si intende attivare, allo scopo di verificare la sussistenza dei requisiti per l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato;
 - e) la/e sede/i di svolgimento delle attività;
 - f) il Responsabile scientifico della ricerca (tutor);
 - g) l'attività di ricerca nonché l'eventuale collaborazione alle attività di terza missione e didattiche, con il relativo numero di ore, nel rispetto delle ore massime previste all'art. 12 comma 6, (oggetto del contratto), gli obiettivi di produttività scientifica che saranno assegnati al titolare dell'incarico post-doc (es.: pubblicazioni, convegni, brevetti, altre tipologie di prodotti) e le caratteristiche qualitative della produzione scientifica;
 - h) l'attività assistenziale laddove prevista, con l'esplicito richiamo all'impegno formale del responsabile della struttura sanitaria a far svolgere l'attività assistenziale al titolare dell'incarico post-doc;
 - i) il corrispettivo contrattuale proposto;
 - j) l'indicazione dei fondi sui quali graveranno tutti i costi diretti e indiretti del contratto;
 - k) i requisiti per partecipare alla selezione;
 - l) le modalità di svolgimento del colloquio, con possibilità che questo si svolga anche in una lingua diversa dall'italiano.
2. Il Consiglio di Classe e il Senato Accademico approvano le proposte di attivazione, tenuto conto della programmazione triennale del fabbisogno di personale della Scuola, nei limiti previsti all'art. 5 comma 5 del presente Regolamento.

Articolo 7 – Modalità di selezione

1. Il conferimento degli incarichi post-doc avviene previo svolgimento di procedure selettive che assicurino la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti.
2. La selezione avviene previo Decreto Rettoriale di emanazione di un bando pubblicato sia in lingua italiana sia in lingua inglese sul sito web della Scuola, sull'Albo online della Scuola, sul sito del Ministero dell'Università e della Ricerca, nonché sul Portale dell'Unione Europea. I bandi sono pubblicati di norma per almeno 15 giorni naturali e consecutivi. I termini decorrono dalla data di pubblicazione sul sito web della Scuola. In caso di particolare urgenza motivata, è possibile pubblicare il bando per un numero inferiore di giorni naturali e consecutivi.
3. La selezione è svolta da una Commissione composta da tre membri, nominata con disposizione dirigenziale e individuata secondo le modalità previste all'art. 9 del presente Regolamento

4. La selezione viene effettuata mediante valutazione comparativa per titoli e colloquio.
5. La Commissione redige una graduatoria di idonei valida 6 mesi, che può essere utilizzata in caso di rinuncia del vincitore, cessazione anticipata o per la copertura di nuovi posti nel/i medesimo/i settore/i scientifico/i disciplinare/i e sul medesimo progetto, previa valutazione della Classe anche in ordine alla copertura finanziaria del nuovo contratto.
6. Gli atti sono approvati con Decreto Rettoriale.
7. Per tutto quanto non espressamente disciplinato, si applicano i principi della normativa vigente in materia di concorsi pubblici.
8. È possibile procedere alla copertura di posti mediante chiamata per la stipula di un incarico post-doc esclusivamente nei casi e con le modalità previste dalla vigente normativa.
9. Le selezioni potranno essere espletate, oltre che dalla Scuola con le modalità previste dal presente Regolamento, anche dai Ministeri, da organismi dell'Unione Europea, o da altri Enti internazionali o nazionali nell'ambito di finanziamenti competitivi di progetti di ricerca. Qualora le regole del programma di finanziamento prevedano che l'attività venga svolta dal soggetto selezionato in autonomia, si potrà derogare alla presenza del tutor. In tale caso la responsabilità in merito al conferimento delle risorse necessarie allo svolgimento del progetto oggetto del finanziamento competitivo (quali ad esempio, spazi, attrezzature e macchinari) è riconosciuta in capo al Preside della Classe presso cui il titolare dell'incarico post-doc svolgerà le proprie attività scientifiche fatte salve diverse disposizioni del programma di finanziamento; il titolare dell'incarico post-doc potrà svolgere le funzioni di tutor di altri incarichi post-doc, di contratti di ricerca, incarichi di ricerca o altre forme contrattuali o borse di studio o ricerca attivati nell'ambito del progetto di cui è responsabile scientifico.

Articolo 8 – Contenuto del bando

1. Il bando riporta in forma sintetica gli elementi di cui al precedente art. 6, la Classe presso la quale sarà svolta l'attività di ricerca nonché di collaborazione alle attività didattiche e di terza missione, il termine e le modalità di presentazione delle domande, nonché le modalità di selezione dei candidati.
2. Il bando inoltre contiene le informazioni sulle specifiche funzioni, sui diritti e doveri, sulle incompatibilità e sul trattamento economico e previdenziale spettanti alla figura ricercata.

Articolo 9 – Commissione giudicatrice

1. La procedura di valutazione comparativa dei candidati è effettuata da una Commissione composta da tre membri scelti fra professori o ricercatori, ad esclusione dei ricercatori a tempo determinato di tipo a) (junior), individuati dal Preside della Classe che ha proposto l'attivazione del contratto e inquadrati nel/i settore/i scientifico/i disciplinare/i o in subordine nel/i gruppo/i scientifico/i disciplinare/i in cui è bandita la procedura o da componenti di ruolo equivalente se provenienti da Atenei stranieri o istituzioni di ricerca.
2. Non possono in ogni caso far parte delle Commissioni giudicatrici:
 - i professori straordinari a tempo determinato ex art. 1 c. 12 della L. 230/2005;
 - i professori che abbiano ottenuto una valutazione negativa ai sensi del comma 7 dell'art. 6 della legge 240/2010.;

- coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dal Capo I del Titolo II del Libro secondo del Codice penale;
 - i Professori e i Ricercatori che si trovano in una situazione di incompatibilità con la partecipazione alle Commissioni per il reclutamento dei professori universitari derivante dal collocamento in aspettativa ai sensi dell'articolo 13 del D.P.R. n. 382/1980 o da altre specifiche ed espresse disposizioni normative;
 - coloro che abbiano un rapporto di coniugio o di parentela o di affinità fino al 4° grado compreso, o un rapporto di unioni civili tra persone dello stesso sesso così come regolato dall'Art. 1 della Legge 20.05.2016, n. 76 oppure che siano in stato di convivenza di fatto così come regolato dall'Art. 1 - commi 37 e ss. della Legge 20.05.2016, n. 76 con i candidati o con gli altri componenti della Commissione;
 - coloro che si trovino in situazione di conflitto di interessi oppure in una situazione per la quale sussistano le cause di astensione di cui all'art. 51 del c.p.c. con i candidati o con gli altri componenti della Commissione;
 - coloro che risultino coautori con uno o più candidati, in percentuale superiore al 50%, delle pubblicazioni da loro indicate ai fini della valutazione.
3. La partecipazione ai lavori costituisce obbligo d'ufficio per i componenti della Commissione giudicatrice, fatti salvi i casi di forza maggiore.
 4. Al fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro come previsto dall'art. 57 del d.lgs. 165/2001, di norma, i componenti sono rappresentanti di ciascun genere.
 5. La Commissione è nominata con Decreto del Rettore, pubblicato all'Albo ufficiale e sul sito Internet della Scuola. Dalla data di pubblicazione decorrono di norma 30 giorni per la presentazione al Rettore, da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei Commissari.
 6. Ogni Componente della Commissione deve verificare e dichiarare di non trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste al precedente comma 2.
 7. La Commissione individua al suo interno un presidente e un segretario verbalizzante.
 8. La Commissione svolge i lavori alla presenza di tutti i componenti, assume le proprie deliberazioni a maggioranza assoluta dei componenti e può avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale.
 9. La Commissione conclude i propri lavori entro 3 mesi dalla disposizione di nomina. Tale periodo può essere prorogato per una sola volta e per non più di un mese, per comprovati motivi segnalati dal presidente della Commissione. Decorso il termine per la conclusione dei lavori senza la consegna degli atti, il Rettore procedere a dichiarare decaduta la Commissione e a nominarne una nuova in sostituzione della precedente, su proposta del Preside della Classe proponente.

Articolo 10 – Requisiti per partecipare alle selezioni

1. Alle selezioni per incarichi post-doc sono ammessi a partecipare i candidati, anche cittadini di Paesi non appartenenti alla Unione Europea, in possesso di un curriculum scientifico-professionale idoneo allo svolgimento dell'attività oggetto dell'incarico e di:
 - dottorato di ricerca o titolo equivalente, conseguito in Italia o all'estero;

- diploma di scuola di specializzazione medica, per i settori interessati.
2. Eventuali ulteriori e/o differenti requisiti potranno essere indicati sulla base di specifiche previsioni normative nazionali o internazionali.
 3. I requisiti di ammissione alle selezioni devono essere posseduti alla data di scadenza del bando di selezione.
 4. Non è ammesso alle selezioni il personale di ruolo a tempo indeterminato delle istituzioni di cui al comma 1 dell'art. 22 della L. 240/2010. Non sono inoltre ammessi coloro che hanno fruito di contratti da ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'articolo 24 della L. 240/2010 nel testo vigente successivamente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79 (RTT).
 5. Alle selezioni non possono altresì partecipare coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso con un professore appartenente alla Classe proponente ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Senato accademico.
 6. Per tutto il periodo di durata dei contratti i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, diverse da quelle di cui al comma 1 dell'art. 22 della L. 240/2010, sono collocati, senza assegni né contribuzioni previdenziali, in aspettativa ovvero in posizione di fuori ruolo nei casi in cui tale posizione sia prevista dagli ordinamenti di appartenenza.
 7. L'esclusione dalla procedura di selezione è disposta, in qualsiasi momento, con motivato Decreto del Rettore, e notificata all'interessato.

Articolo 11 – Valutazione comparativa

1. La valutazione dei candidati avviene mediante procedura comparativa per titoli e colloquio ed è volta a verificare il possesso, da parte dei candidati, di un curriculum scientifico-professionale idoneo allo svolgimento dell'attività oggetto del bando.
2. Il punteggio finale è dato dalla somma del punteggio conseguito nella valutazione comparativa preliminare e di quello conseguito nel colloquio. Sono attribuibili al massimo 100 punti complessivi, di cui massimo 60 punti per la valutazione comparativa preliminare e massimo 40 punti per la valutazione del colloquio.
3. Sono oggetto di valutazione comparativa preliminare:
 - a) la consistenza delle pubblicazioni nonché la loro originalità, innovatività, rigore metodologico, rilevanza e congruenza con l'oggetto del bando. La Commissione prende in considerazione esclusivamente pubblicazioni o testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti, nonché saggi inseriti in opere collettanee ed articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale con l'esclusione di note interne o rapporti dipartimentali, fino ad un massimo di 25 punti;
 - b) l'attività di ricerca scientifica con riferimento a quanto svolto nel triennio precedente alla pubblicazione del bando, (es: borse di studio e incarichi/contratti per attività di ricerca, conseguimento di premi e riconoscimenti per attività di ricerca, ecc...), fino ad un massimo di 20 punti;
 - c) altre attività precedentemente svolte (es: titolarità di brevetti, attività didattica, partecipazione in qualità di relatore a convegni e congressi, ecc.) debitamente attestate fino a un massimo di 15 punti.

4. La Commissione, durante la prima adunanza, stabilisce i criteri di valutazione e i punteggi attribuibili.
5. Al colloquio orale sono ammessi i candidati che hanno ottenuto nella valutazione comparativa preliminare un punteggio di almeno 40/60.
6. La convocazione dei candidati avviene mediante pubblicazione degli ammessi sulla pagina web del concorso sul sito della Scuola nel rispetto dei termini di preavviso e modalità previsti dalla normativa in materia.
7. Il colloquio, che si può tenere anche in modalità da remoto, è volto a valutare la maturità scientifica e la preparazione dei candidati, con particolare riferimento alle attività oggetto di selezione.
8. Durante il colloquio, inoltre, viene accertata l'adeguata conoscenza della lingua straniera indicata a bando, salvo che il colloquio non si svolga in una lingua diversa dall'italiano, nel qual caso sarà accertata la conoscenza dell'italiano.
9. Il colloquio si intende superato con un punteggio minimo di 28/40.
10. La Commissione, alla conclusione dei propri lavori, redige una graduatoria di merito, tenuto conto dei punteggi complessivi attribuiti ai candidati.
11. A parità di merito la preferenza è determinata dalla minore età anagrafica.

CAPO III – Disciplina dell’istituto contrattuale

Articolo 12 – Oggetto del contratto e formalizzazione del rapporto

1. Il contratto è di lavoro subordinato a tempo determinato ed è stipulato dal Rettore della Scuola.
2. Il contratto riporta:
 - a) le principali funzioni e attività di ricerca nonché l’eventuale collaborazione alle attività didattiche e di terza missione che il titolare dell’incarico post-doc si impegna a svolgere per il raggiungimento degli obiettivi legati all’eventuale/i progetto/i di ricerca e ha allegato/i, come parte integrante, il/i progetto/i di ricerca;
 - b) i diritti e doveri del titolare di incarico post-doc;
 - c) la Classe di afferenza e la/e sede/i di svolgimento dell’attività lavorativa;
 - d) il trattamento economico e previdenziale spettante;
 - e) per i titolari di incarichi post-doc di area medica, l’indicazione circa lo svolgimento di attività assistenziale, laddove prevista, con l’individuazione della struttura sanitaria presso la quale tale attività sarà svolta e delle relative modalità di svolgimento.
3. Il periodo di prova è della durata di 30 giorni per ogni anno di contratto e la valutazione dello stesso compete al Preside della Classe di afferenza.
4. Ai fini della rendicontazione dei progetti di ricerca, la quantificazione figurativa delle attività è pari a 1.500 ore annue, salvo differenti esigenze specifiche previste nelle singole iniziative. I titolari di incarico post-doc articolano la prestazione lavorativa di concerto con il Responsabile scientifico di ciascun progetto finanziato in cui il titolare

di incarico post-doc è coinvolto, in relazione agli aspetti organizzativi propri del/i progetto/i. Lo svolgimento dell'attività di ricerca e di eventuale collaborazione alle attività di terza missione deve essere autocertificato mensilmente e validato dal Responsabile scientifico di ciascun progetto finanziato in cui il titolare di incarico post-doc è coinvolto. Laddove richiesto, al fine di verificare la ripartizione del monte ore destinate alle attività di ricerca svolte dal contrattista è possibile l'utilizzo del sistema di rilevazione integrato della Scuola.

5. È possibile apportare modifiche all'attività di ricerca oggetto del contratto, per consentire al titolare di incarico post-doc di essere coinvolto in ulteriori opportunità di ricerca emerse nel corso della durata del contratto stesso. Tali modifiche dovranno essere preventivamente valutate in termini di coerenza con l'attività oggetto del contratto, di sostenibilità degli impegni assunti verso terzi e di copertura finanziaria complessiva. Laddove sia necessario secondo le regole del progetto/programma di finanziamento, le modifiche dovranno essere formalizzate tramite un emendamento del contratto, da approvarsi dal Senato Accademico su proposta della Classe di afferenza, acquisito il consenso dell'interessato.
6. L'impegno annuo complessivo massimo per lo svolgimento delle attività di collaborazione alle attività didattiche (integrative e di servizio agli studenti) è di 100 ore e deve essere autocertificato annualmente e validato dal Responsabile scientifico.

Articolo 13 – Proroga del contratto

1. La richiesta motivata di proroga di cui all'art. 4 comma 2 del presente Regolamento, viene avanzata dal Consiglio di Classe di afferenza, valutate le esigenze relative agli obiettivi e alla tipologia del progetto e la disponibilità finanziaria.
2. La proroga è approvata dal Senato Accademico.
3. La proroga concorre al termine massimo di tre anni complessivi previsto per la durata del contratto, di cui all'art. 4 comma 2, al limite massimo di durata complessiva di cui all'art. 4 comma 5, nonché ai limiti di spesa di cui all'art. 5 comma 6 del presente Regolamento.
4. Nei periodi di astensione obbligatoria per maternità i contratti sono sospesi e il termine di scadenza è prorogato per un periodo pari a quello di astensione obbligatoria.

Articolo 14 – Diritti e doveri dell'incaricato

1. I titolari di incarichi post-doc svolgono esclusivamente le attività di ricerca nonché di collaborazione alle attività didattiche e di terza missione previste dal contratto, impegnandosi a raggiungere gli obiettivi stabiliti e a produrre i risultati attesi nel rispetto del cronoprogramma dell'eventuale progetto di ricerca.
2. I titolari di incarichi post-doc sono altresì tenuti a svolgere le attività personalmente, senza avvalersi di sostituti, sotto la supervisione del responsabile scientifico.
3. I titolari di incarichi post-doc sono sottoposti ai controlli sanitari previsti dal D. Lgs. 81/2008 a carico della Scuola.
4. I titolari di incarichi post-doc sono tenuti a rispettare quanto previsto nel Regolamento in materia di proprietà industriale e intellettuale, nel Regolamento in materia di Privacy e trattamento dei dati e nel Codice Etico e di Comportamento della Scuola.

5. I titolari di incarichi post-doc non danno luogo a diritto di accesso al ruolo di enti pubblici di cui al comma 1 dell'art. 22 della Legge 240/2010, né possono essere computati ai fini di cui all'art. 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
6. I titolari di incarichi post-doc di ricerca non possono richiedere la mobilità interna.

Articolo 15 – Trattamento economico

1. Al titolare di incarico post-doc è corrisposto, per tutta la durata del contratto, un trattamento economico in misura non inferiore al trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo definito classe 0, così come individuato al momento della sottoscrizione del contratto.
2. Con riferimento all'impegno richiesto, la Classe, con propria motivata delibera, può individuare il trattamento economico corrispondente a una delle due seguenti fasce incrementali corrispondenti a:
 - 120% della retribuzione spettante al ricercatore confermato a tempo definito classe 0;
 - retribuzione spettante al ricercatore confermato a tempo pieno classe 0.
3. In caso di chiamata su bando competitivo, l'importo del trattamento economico complessivo è quello definito dal bando. Per la retribuzione fissa restano validi gli importi così come definiti ai commi 1 e 2 e l'eventuale differenza è attribuita a titolo di trattamento accessorio.

Articolo 16 – Trattamento fiscale, previdenziale e assicurativo

1. Gli incarichi post-doc sono assoggettati a tutti gli adempimenti previsti per i restanti rapporti di lavoro subordinato stipulati con la Scuola IUSS.

Articolo 17 – Regime delle incompatibilità

1. Gli incarichi post-doc sono incompatibili con:
 - a) la frequenza a corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca o specializzazione di area medica, in Italia o all'estero, fatta salva la possibilità di dare attuazione a specifici programmi di finanziamento alla ricerca dell'Unione europea nell'ambito delle azioni legate al programma Marie Skłodowska-Curie (MSCA);
 - b) la titolarità di borse di dottorato di ricerca ovvero altre borse di studio, a qualunque titolo conferite da istituzioni nazionali o straniere, salvo il caso in cui queste siano finalizzate alla mobilità internazionale per motivi di ricerca;
 - c) la titolarità di altri incarichi post-doc anche presso altre Università o enti pubblici di ricerca;
 - d) la titolarità di assegni di ricerca art. 22 L. 240/2010 nel testo previgente, anche presso altre Università o enti pubblici di ricerca;
 - e) la titolarità di incarichi di ricerca art. 22-ter L. 240/2010, anche presso altre Università o enti pubblici di ricerca;
 - f) qualsiasi altro rapporto di lavoro subordinato presso soggetti pubblici e privati, salvo quanto previsto all'art. 10 comma 6.

2. Non è possibile stipulare l'incarico post-doc con il personale di ruolo a tempo indeterminato delle istituzioni di cui al comma 1 dell'art. 22 della L. 240/2010, né con coloro che hanno fruito di contratti da ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'articolo 24 della L. 240/2010, nel testo vigente successivamente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79.
3. Le suddette condizioni devono essere effettive dal momento della stipula del contratto. Il vincitore della selezione effettua apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, impegnandosi a comunicare al Preside della Classe di afferenza qualsiasi variazione rispetto a quanto dichiarato, contestualmente al verificarsi della variazione stessa.
4. Nell'ipotesi di accertata incompatibilità la Scuola diffiderà per iscritto il titolare di incarico post-doc di ricerca al fine di far cessare la situazione di incompatibilità entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della diffida. Decorso detto termine senza che la situazione di incompatibilità sia cessata, il contratto si intenderà automaticamente risolto.
5. Ferma restando la disciplina di legge in materia di malattia, disabilità, infortunio e maternità, non sono previste altre forme di aspettativa e congedo.

Articolo 18 – Incarichi extraistituzionali

1. Ai titolari di incarico post-doc si applica quanto previsto all'art. 53 del D. Lgs 165/2001 e, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel Regolamento della Scuola in materia di disciplina del regime delle incompatibilità e del procedimento di rilascio delle autorizzazioni per l'assunzione di incarichi extraistituzionali dei professori e dei ricercatori universitari della Scuola.

Articolo 19 – Competenza disciplinare

1. Costituiscono illecito disciplinare le violazioni di quanto previsto dal Codice Etico e di Comportamento della Scuola.
2. La competenza disciplinare è attribuita ad una Commissione di disciplina nominata con Decreto Rettoriale, formata da tre membri effettivi e tre supplenti, individuati dal Rettore fra i professori della Scuola. La durata in carica è di tre anni ed è prevista una sola possibilità di rinnovo.
3. Nella scelta dei componenti dev'essere garantita un'equilibrata partecipazione di genere, tenendo conto della rappresentanza dei diversi ambiti disciplinari della Scuola.
4. La cessazione dall'ufficio è disposta con provvedimento del Rettore, il quale decide anche in merito alle istanze di dimissioni. Nel caso di cessazione di uno dei componenti effettivi, questi è sostituito da un supplente. In quest'ultimo caso, ad integrazione della composizione della Commissione, si procede alla designazione di un nuovo supplente. Parimenti, se cessa dall'incarico un componente supplente, viene designato un nuovo componente supplente.
5. La Commissione è presieduta dal componente più anziano in ruolo ed è validamente costituita con la presenza di tutti i componenti, assumendo le delibere a maggioranza assoluta.

6. Chiunque venga a conoscenza di un fatto che possa configurare illecito disciplinare, ne dà notizia al Preside della Classe di afferenza per l'avvio dell'istruttoria. Quest'ultimo procede a segnalare la contestazione al Rettore.
7. Il Rettore, sulla base della segnalazione formale ricevuta, invia la contestazione di addebiti entro trenta giorni dal momento della conoscenza dei fatti.
8. La contestazione di addebiti deve necessariamente contenere:
 - a) una dettagliata descrizione dei fatti contestati;
 - b) l'indicazione del diritto a prendere visione degli atti del procedimento, nel rispetto delle disposizioni in materia a tutela del diritto di accesso;
 - c) la fissazione di un termine per la presentazione di eventuali memorie ed osservazioni. Il termine non potrà essere inferiore a 10 giorni liberi successivi alla ricezione della contestazione.
9. La documentazione relativa all'avvio del procedimento è trasmessa a cura del Rettore alla Commissione di disciplina formulando contestualmente una motivata proposta di sanzione.
10. Ricevuti gli atti del procedimento, il Presidente della Commissione fissa l'audizione per il contraddittorio entro il termine di venti giorni liberi successivi alla ricezione della contestazione da parte dell'inculpato, e ne dà comunicazione a quest'ultimo e al Rettore.
11. All'audizione innanzi alla Commissione partecipa il contrattista inculpato, eventualmente assistito da un difensore di sua fiducia, nonché il Rettore o un suo delegato. La Commissione può acquisire ulteriori atti o documenti per motivi istruttori. In tal caso, il Rettore dà esecuzione alle richieste istruttorie avanzate dalla Commissione.
12. Entro il termine di trenta giorni successivi all'audizione, la Commissione di disciplina può proporre le sanzioni, in attuazione a quanto previsto dal Codice Etico e di Comportamento della Scuola.
13. La definizione delle infrazioni e delle sanzioni opera nel rispetto del principio della proporzionalità.
14. Il Rettore dispone con proprio provvedimento l'archiviazione del procedimento disciplinare o, qualora la Commissione di disciplina decida per l'irrogazione di una sanzione, provvede con proprio Decreto a darne immediata esecuzione.
15. Qualora sia iniziata l'azione penale a carico del contrattista per i medesimi fatti che sono oggetto del procedimento disciplinare, ai sensi dell'art. 117 del T.U. n. 3/1957, lo stesso non può essere promosso fino al termine del processo penale e, se già avviato, dev'essere sospeso. È fatto salvo quanto previsto dalla l. 27 marzo 2001, n. 97. Il procedimento disciplinare sospeso dev'essere ripreso entro i termini di legge dal momento in cui la Scuola ha ricevuto comunicazione della sentenza penale definitiva. Ai sensi dell'art. 91 del T.U. n. 3 del 1957, il Rettore può disporre la sospensione cautelare dal servizio per il contrattista sottoposto a procedimento penale, tenuto conto della natura del reato o della sua particolare gravità.

Articolo 20 – Decadenza, recesso, risoluzione

1. La mancata assunzione in servizio nel termine assegnato comporta l'immediata risoluzione del contratto. Tale termine, compatibilmente con le esigenze dell'eventuale progetto di ricerca per cui il contratto è attivato, può essere prorogato dalla Scuola valutati i comprovati e giustificati motivi di impedimento debitamente e tempestivamente comunicati dal titolare dell'incarico post- doc.
2. Durante il periodo di prova ciascuna delle parti può recedere in qualsiasi momento dal contratto senza l'obbligo di preavviso né indennità sostituiva del preavviso.
3. Trascorso il periodo di prova e fino alla scadenza del termine, il recesso dal contratto può comunque avvenire, per entrambe le parti, qualora si verifichi una causa che, ai sensi dell'art. 2119 del c.c., non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto.
4. Successivamente alla conclusione del periodo di prova, il titolare di incarico post-doc, in caso di recesso dal contratto, è tenuto a dare un preavviso di 30 giorni mediante comunicazione scritta al Preside della Classe a cui afferisce. In caso di mancato preavviso l'Amministrazione ha il diritto di trattenere un importo pari al periodo corrispondente al mancato preavviso.
5. Ogni altra causa di estinzione del rapporto di lavoro è regolata dalle disposizioni normative vigenti.

TITOLO III – Norme finali e transitorie

Articolo 21 – Norme finali e transitorie

1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento, si rinvia alla Legge n. 240/2010, alla normativa vigente nelle materie trattate e al Decreto ministeriale recante la definizione del trattamento economico minimo degli incarichi post-doc e degli incarichi di ricerca – artt. 22-bis e 22-ter, legge 30 dicembre 2010, n. 240.